

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec avvocatessaelenaspina@pec.it

La sottoscritta avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it quale difensore di Corvino Maria Antonietta nata ad Aversa il 18 marzo 1979 provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza all'Ordinanza n. 1185 /2024 emessa Tribunale Amministrativo Regionale – sezione quarta bis - in data 25 marzo 2024 che dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per pubblici proclami **sul sito del Ministero resistente che** dovrà provvedere alla pubblicazione del presente avviso, della ordinanza e degli atti del processo sul proprio sito internet istituzionale nei 15 giorni successivi alla sua ricezione;

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso e dei Motivi Aggiunti:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione QUARTA - rg. n. 12571 /2023

1. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

Corvino Maria Antonietta nata ad Aversa il 18 marzo 1979

Parti intimare:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ministero dell'Università e della Ricerca

Università Europea di Roma

Commissione giudicatrice del concorso di cui al bando dell'Università europea di Roma, Decreto Rettoriale n. 99/23

Rocco Conte

2. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo:

- decreto rettorale n. 193/23 emesso dall'Università Europea di Roma, datato 4 agosto 2023, successivamente conosciuto di esclusione della ricorrente dal concorso per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - scuola secondaria di II grado per l'a.a. 2022/2023;
- decreto rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023, avente ad oggetto il bando di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023, ove sia interpretato in maniera successivamente lesiva della posizione della ricorrente con particolare riferimento all'art. 3 del bando stesso;
- tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi ove necessario, ordinanza ministeriale n. 45/2023 e specificamente l'art. 28 comma 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 45/2023;
- decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ove interpretato successivamente come lesivo della posizione della ricorrente;
- ove necessario, del decreto rettorale D.R. n. 132/23 del 3 luglio 2023, avente ad oggetto la nomina della commissione giudicatrice del concorso;
- decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" e del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 ove siano interpretati lesivamente per le ragioni della ricorrente.
- del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, ed del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e nella scuola secondaria di II grado, ivi fissando il calendario delle prove, e l'allegata tabella A con l'indicazione dei posti disponibili e delle sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi; il regolamento didattico di Ateneo dell'Università Europea di Roma, emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
- determinazioni di diniego di riesame contenute implicitamente nella p.e.c. del 1 settembre 2023 in risposta ad apposita istanza della ricorrente;
- graduatoria definitiva /elenco dei candidati ammessi alla prova orale dei percorsi in argomento di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023 della scuola secondaria di II grado;

- della graduatoria definitiva degli ammessi allo stesso corso di formazione di estremi sconosciuti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Corvino Maria Antonietta il 15/12/2023:

- decreto rettorale n. 265/23 dell'Università Europea di Roma, datato 3 ottobre 2023 successivamente conosciuto tramite il deposito in seno al presente ricorso in data 13 ottobre 2023 di approvazione degli atti e della graduatoria del concorso per l'accesso ai percorsi didattico agli alunni con disabilità scuola secondaria di II grado per l'a.a.2022/2023; nonché per l'annullamento della stessa graduatoria definitiva degli ammessi allo stesso corso di formazione allegata al decreto di cui supra.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Corvino Maria Antonietta il 15/2/2024 è stato chiesto annullamento:

- del verbale della commissione d'esame della Università Europea di Roma costituita in seno alla selezione di cui al decreto rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023 e di cui al decreto rettorale n. 6/24 8 gennaio 2024, relativo alla prova orale della ricorrente ed al concorso per l'accesso al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023 VIII Ciclo, verbale di estremi sconosciuti intitolato “Verbale seduta straordinaria 24 gennaio 2024 prova orale in ottemperanza alla ordinanza 4997/2023” nonché del provvedimento implicito ivi contenuto, di estremi sconosciuti, di valutazione della prova sostenuta del ricorrente nel senso della non ammissione e di conseguente esclusione dal concorso e non ammissione al corso di formazione, in esito ad un procedimento illegittimo, non trasparente e caratterizzato da numerosi profili di irregolarità.

- del decreto rettorale n. 6/24 dell'Università Europea di Roma di convocazione della ricorrente per svolgimento della prova orale della stessa procedura di cui sopra nella parte in cui non avverte della possibilità di avere testimoni e nomina una commissione giudicatrice ad hoc differente rispetto alla prova scritta e illegittima per incompatibilità della Presidente nella sua qualità di membro del Senato accademico.

- del decreto rettorale n. 99/23 del 3 giugno 2023, avente ad oggetto il bando di selezione per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2022-2023, ove sia interpretato in maniera successivamente lesiva della posizione della ricorrente con particolare riferimento alla disciplina di svolgimento delle prove e alla predeterminazione di criteri e griglie di valutazione;

- del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno,

ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92 ove siano interpretati lesivamente per le ragioni della ricorrente;
- ove necessario, il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, ed il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, con il quale si autorizza, per l'a.a. 2022/2023 l'attivazione dei percorsi di formazione

Sintesi dei Motivi di ricorso e dei motivi aggiunti:

- I. Violazione e falsa applicazione del il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 - come modificato dal Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 81 del 25 marzo 2013 - recante regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. Nonché del il Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 948 del 1° dicembre 2016, recante” Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. Un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati va connesso alla negazione di ogni effetto di legge al superamento dell'esame di Stato svolto dalla ricorrente in data 28 giugno (quindi nei termini rispetto alla scadenza della domanda di cui al Bando in questione fissata per il 3 luglio). Mentre, la produzione degli effetti legali del superamento dell'esame di Stato avrebbe dovuto essere valutata con particolare cautela e, quindi, sottostare ad un canone di interpretazione che prendesse in esame i principi tutti dell'ordinamento scolastico e la stessa ratio del percorso formativo in questione.
- II. VIOLAZIONE DELL'ART 3 DELLA L. 241/90 DELLA L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA

MANIFESTA. Per finire, occorre altresì lamentare come nel caso in esame l'Università ha adottato le impugnate determinazioni, violando, sotto ogni profilo, i principi del giusto procedimento; difatti non solo non ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento stesso (art. 7 L. n. 241/90), ma non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento.

- III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. I provvedimenti impugnati confermano e rinnovano le determinazioni lesive già impugnate e non riesaminano la posizione della ricorrente, si deve pertanto tornare a lamentare la negazione di ogni effetto di legge al superamento dell'esame di Stato svolto dalla ricorrente in data 28 giugno (quindi nei termini rispetto alla scadenza della domanda di cui al Bando in questione fissata per il 3 luglio).
- IV. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost.
- V. ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE. Anzitutto si pone in rilievo la illegittimità della composizione della Commissione, che comprende membri incompatibili. Due membri della Commissione sono gravemente incompatibili, infatti la Presidente è la prof. Loredana Giani, membro del Senato Accademico della Università. Ma anche il prof. Gianluca Amatori, risulta essere Direttore del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità dell'Università Europea di Roma
- VI. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali del pubblico concorso, nonché dei PRINCIPI GENERALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DI PROVE SELETTIVE DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI AL d.P.R. 487/1994 E DLGS 165/2001. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione artt. 3, 33, 34 57 e 97 Cost. (CARENZA DI MOTIVAZIONE). L'operato dell'Università documenta, nuovamente, non soltanto la chiara difficoltà dell'ente, ma soprattutto, a danno della ricorrente, la violazione dei minimi principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali, ma

anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che l'attività di selezione "persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".

VII. **DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE.** 19 Altro profilo da lamentare è quello relativo alla omessa pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove scritte. Nel caso di specie i criteri di valutazione della prova scritta non sono MAI stati pubblicati. I criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi.

VIII. **Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà. (AGGRAVIO NELLA MODALITÀ TELEMATICA)** Altro profilo che appare illegittimo è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Comune, che hanno impedito alla ricorrente la possibilità di svolgere la prova orale innanzi a testimoni, ma sostanzialmente a porte chiuse. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure.

3. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva del procedimento.

4. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza n. 1185/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione QUARTA Bis su ricorso r.g. n. 12571 /2023 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza stessa.